

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL

D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA.

# Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CERATO Fabio	SINDACO	SÌ
2. MARCHISONE Giovanni	<b>CONSIGLIERE</b>	SÌ
3. ARTERO Alessandro	<b>CONSIGLIERE</b>	SÌ
4. LA ROSA Patrizia	<b>CONSIGLIERE</b>	SÌ
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	<b>CONSIGLIERE</b>	GIUST.
8. FERRERO Melania	<b>CONSIGLIERE</b>	SÌ
9. VIOTTO Viviana	<b>CONSIGLIERE</b>	SÌ
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	<b>CONSIGLIERE</b>	SÌ
12. AUDERO Francesca	<b>CONSIGLIERE</b>	GIUST.
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 36 del 18/12/2023

REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

# **DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

# **TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s. m. i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vigone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

# PRESO ATTO che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**RICHIAMATE** le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che prevede che gli enti locali, "nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

## **RICHIAMATI:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del TUSP, e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della legge 190/14;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2022 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.";

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**ATTESO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

**EVIDENZIATO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

**PRESO ATTO** che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**DATO ATTO** che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano, se del caso, essere alienate, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/09/2017;

**PRESO ATTO** che, dalla revisione straordinaria di cui al precedente paragrafo, non è emersa la necessità della redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate tramite fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, stante il fatto che, ai sensi di legge, le partecipazioni di cui trattasi si sono potute mantenere, almeno per quanto concerne quelle dirette;

**CONSTATATO** che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 31/12/2021 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2022, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:

- MONDO ACQUA SPA partecipazione indiretta, cessione/liquidazione quote,
- GAS PIU' DISTRIBUZIONE s.r.l. partecipazione indiretta in liquidazione

- volontaria/scioglimento operazione conclusasi in data 08.02.2022 e, pertanto, società non più in essere alla data del 31.12.2022,
- AIDA AMBIENTE SRL partecipazione indiretta, fusione/incorporazione;

**RILEVATO** che, tra i modelli per l'adempimento di cui in oggetto, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha pubblicato e richiede la compilazione di una specifica relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato l'anno precedente;

VISTO che il suddetto modello, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" per la rilevazione del predetto stato di attuazione entro la data del 31/12/2023 (situazione alla data del 31/12/2022) - con riferimento alle società per cui è emersa la necessità di porre in essere azioni di razionalizzazione in sede di revisione ordinaria 2022 alla data del 31/12/2021 - si riferisce, come specificatamente indicato dal medesimo Ministero nel corpo del documento, a differenza di quanto stabilito per l'anno 2019 (situazione alla data del 31/12/2018) e a conferma, invece, di quanto già disposto per gli anni 2020, 2021 e 2022 (situazioni, rispettivamente, alle date del 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021), esclusivamente, alla rilevazione delle partecipazioni dirette:

**PRESO ATTO** che il Comune di Vigone risulta, pertanto, escluso dalla compilazione della relazione di cui al precedente capoverso, non possedendo partecipazioni dirette in società soggette ad azioni di razionalizzazione, avendo a mente che le predette azioni ineriscono, unicamente, a società a partecipazione indiretta, così come elencate al precedente terzo capoverso del presente atto:

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate dal medesimo Ministero con la pubblicazione di specifici comunicati sul sito in data 26/11/2020, 04/11/2021, 10/11/2022 e, da ultimo, in data 20/11/2023, risultano oggetto di revisione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Vigone le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi predetti gruppi societari e società;

**PRESO ATTO** che non risultano oggetto di revisione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

**RAVVISATO** che il Comune di Vigone ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 23/11/2023 ns. prot. n. 12461 del 24/11/2023 e che il gruppo SMAT ha pubblicato tali dati sul sito istituzionale dello stesso in data 24/10/2023, ns. protocollo in arrivo n. 11024 del 24/10/2023;

**CONSTATATO** che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale, entro il 31/12/2023 con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Vigone, con riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT e alle loro partecipazioni risultanti indirette per il comune;

**CONSTATATO**, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF in data 22/11/2019, così come confermati dallo stesso Ministero con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, 04/11/2021 e 10/11/2022, prevedono la revisione ordinaria per tutte le società a

partecipazione diretta e indiretta in house providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto, non prevedendo più alcuna esclusione per le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sui mercati regolamentati, di cui all'art. 26, comma 5, del TUSP;

**RILEVATO** che, per il Comune di Vigone, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, è scaturita la necessità di predisporre un piano di razionalizzazione, come si evince dalle risultanze dello specifico allegato al presente provvedimento, avendo a mente che si tratta, unicamente, di messa in liquidazione da porre in essere con conclusione entro il termine di un anno e dando atto che trattasi di società a partecipazione indiretta;

VISTO l'esito della revisione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicate in data 22/11/2019 e come confermate, dal medesimo ministero, con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, in data 04/11/2021 e in data 10/11/2022, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

**VISTE** le linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, con cui viene specificato che i criteri indicati dal legislatore relativi alla revisione straordinaria e a quella periodica sono i medesimi:

- la revisione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

**CONSIDERATO** che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

**CONSIDERATO**, altresì, che la revisione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

VISTO che all'art. 17, c. 5 del D.Lgs. n. 201/2022 è previsto che "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

**DATO ATTO** che l'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede che "Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016";

**VISTO** che il Comune di Vigone non ha servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house providing pertanto non è necessario redigere l'appendice indicata nell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, come si desume dalla propria precedente deliberazione n. 35 adottata in questa stessa seduta;

**RILEVATA** la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

**DATO** ATTO che il revisore dei conti dell'Ente, con verbale n. 17/2023 in data 05/12/2023 registrato al protocollo dell'Ente al n. 12945 del 07/12/2023, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni 2022 – Art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile dell'area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni nel merito alla partecipazione a società di capitali,
- i principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CON VOTI FAVOREVOLI 11, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI APPROVARE la revisione alla data del 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Vigone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., come analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica annuale ordinaria delle partecipate 2023 dati relativi all'anno 2022 alla data del 31 dicembre allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO che, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, la revisione effettuata prevede un piano di razionalizzazione che si sostanzia nella messa in liquidazione di una società a partecipazione indiretta la cui procedura risulta da porre in essere alla data di rilevazione e da concludersi entro un anno;
- DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
  - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
  - b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.;
  - c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;
  - d) SMAT S.p.A.;

- DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, nonché dai riscontri e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società:
  - a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
  - b) Amiat V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
  - c) E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia s.r.l.;
  - d) RISORSE IDRICHE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
  - e) SOCIETA' ACQUE POTABILI S.p.A. in liquidazione per il tramite di SMAT S.p.A. (procedure di razionalizzazione concluse);
  - f) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
  - g) NORD OVEST SERVIZI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
  - h) MONDO ACQUA S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
  - i) PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
  - j) ACQUE POTABILI SICILIANE SPA in fallimento per il tramite di SMAT S.p.A (procedure di razionalizzazione concluse);
  - k) GALATEA S.C. A R.L. in liquidazione per il tramite di SMAT S.p.A. (procedure di razionalizzazione concluse);
  - 1) TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che con riferimento alla data di rilevazione posta al 31/12/2022:
  - la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l., partecipata indiretta di secondo livello di questo Comune per il tramite di D.G.N. SRL a sua volta partecipata indiretta del Comune di Cumiana per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.a., risulta non più detenuta in quanto è stata cancellata, a seguito di messa in liquidazione, in data 08/02/2022;
  - per la società AIDA AMBIENTE S.r.l. partecipata indiretta di primo livello di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta in corso l'attivazione della procedura di messa in liquidazione da attuarsi entro un anno (trasferimento ramo d'azienda a SMAT S.p.A. – Piano Industriale 4.0);
- DI DARE ATTO che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicati in data 22/11/2019 e come confermate con apposito comunicato sul sito del MEF in data 26/11/2020, 04/11/2021, 10/11/2022 e 20/11/2023, relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nei gruppi societari ACEA e SMAT, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
- DI DISPORRE che l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i., al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;
- DI PRENDERE ATTO, altresì, che non risultano oggetto della revisione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;

- DI DARE ATTO che il Comune di Vigone non ha servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house providing pertanto non è necessario redigere l'appendice richiamata nell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, come si desume dalla propria precedente deliberazione n. 35 adottata in questa stessa seduta.
- DI INCARICARE i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso alle società capogruppo ACEA e SMAT;
- **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- **DI DISPORRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 11, CONTRARI NESSUNO ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano, al fine di provvedere all'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente (Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ( Dott.ssa Annamaria LORENZINO )